

LAVORO

Contratti. Il patto deve essere preciso e precedente alla richiesta

Compenso ad hoc per le ore in più del lavoro part-time

La variazione richiede la forma scritta

PAGINA A CURA DI
Monica Lambrou

Forma scritta e adeguamento retributivo. Sono due condizioni richieste per poter ammettere nel rapporto di lavoro part-time, clausole che consentano di variare l'orario della prestazione (l'arricorre di determinate e tassative condizioni, individuate dall'articolo 6, comma 4, del Dlgs 8/2015).

Alla base delle sue peculiarità, il contratto di lavoro a tempo parziale caratterizza, per sua natura, in base alla costante giurisprudenza, per una necessaria predeterminazione del periodo in cui deve essere prestata l'attività. Le clausole che variano l'orario, quindi, rappresentano una deroga alla regola generale atta a predeterminare, come detto, la durata della prestazione lavorativa e, quindi, a escludere il potere del datore di un'amodifica unilaterale dell'orario.

Recentemente la Corte di cassazione, con l'ordinanza 6900 del 20 marzo 2018, nel dichiarare illegittima di una clausola «elastica a chiamata» (un esempio di clausola elastica, con cui, oltre all'orario effettivo, il lavoratore offre la disponibilità all'eventuale «chiamata» del datore per svolgere attività ulteriore) ha offerto spunti di riflessione sui requisiti necessari per la legittimità di queste pattugliazioni e sulle conseguenze del loro mancato rispetto. La normativa Vigote e la giurisprudenza ammettono la possibilità di apporre sia clausole elastiche, con le quali il datore può ampliare la durata dell'orario, sia clausole flessibili,

atte a consentire uno spostamento della collocazione temporale della prestazione.

La forma del patto

Un presupposto della validità di queste clausole è che risultino da un patto scritto espressamente sottoscritto dal lavoratore, e che siano contenute nel contratto o, in alternativa, qualora siano stipulate in un momento successivo, che la relativa pattuglia abbia data anteriore alla richiesta di variazione.

Nessuna efficacia può essere attribuita a previsioni di variazione dell'orario di contenuto generico e sottoposte alla condizione «meramente potestiva» dell'insorgenza di esigenze aziendali (Tribunale di Milano, sentenza 1350/2017). Aldatore, poi, concessi di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare, e ciò però nel rispetto dei limiti posti dal Ccnl (o, in loro assenza, dei limiti previsti dall'articolo 6 comma 2 del Dlgs 8/2015) e senza che il rifiuto possa essere addotto a motivo di recesso.

Il fronte retributivo

L'aggiornamento della prestazione, derivante dall'apposizione delle condizioni citate nel contratto deve, per costante giurisprudenza, essere accompagnata da un adeguamento retributivo, oltre che da un congruo preavviso (Cassazione, sentenza 4289/2016). Un principio, questo, ribadito anche dalla recente pronuncia della Cassazione, in base alla quale la mera disponibilità alla chiamata, seppur non «equiparata a lavoro effettivo»,

comporta un'offerta di energie lavorative superiori al normale orario della prestazione. Per la Corte, che ha riconosciuto un risarcimento al lavoratore, nel calcolo della retribuzione spettante al dipendente vieno anche quantificare:

- la difficoltà di programmazione di altre attività;
- l'entità del preavviso;

• il rapporto tra ore normalmente prestate e ore eccedenti. Questi elementi fungono da parametro anche per il giudice nella valutazione equitativa sul risarcimento.

Ove, infatti, le clausole siano illegittime (perché, ad esempio, non rispettose delle formalità citate o non previste dal contratto collettivo) o il datore non retribuisca la disponibilità del lavoratore, questi può agire per l'accertamento di un danno risarcibile. Peraltra, giova rilevare come il pregiudizio possa essere considerato anche in ripresa, ossia la mera sussistenza di una disponibilità non retribuita del lavoratore alla variazione può comportare un danno di per sé, con condanna del datore alla corresponsione di un importo valutato equitativamente dal giudice.

In ogni caso, trattandosi di responsabilità che la giurisprudenza ha definito di natura contrattuale, il lavoratore è agevolato dal punto di vista del riparto dell'onere probatorio, che grava sul datore di lavoro.

MONICA LAMBROU

Nel fascicolo dell'Esperto risponde
La sentenza della Cassazione
su part-time e licenziamento

Le decisioni dei giudici

05 | REPERIBILITÀ A CHIAMATA DA RETRIBUIRE A PARTE



plastiche anche se comportano una variazione in aumento della durata della prestazione, purché siano previste in una pattuglia per iscritto. Il patto scritto può essere stimolato contestualmente all'assunzione e, altresì, durante lo svolgimento del rapporto. Tribunale di Milano, sezione lavoro, sentenza del 7 luglio 2017

06 | È NECESSARIO UN ORARIO FISSO DI PARTENZA

Se le parti del rapporto di lavoro part-time prevedono una clausola elastica «a chiamata» e questa risulta illegittima, il datore è chiamato a risarcire il danno al lavoratore. Pur senza dar luogo a una conversione del rapporto ovvero all'invalidità del contratto di lavoro, è necessario intepare il trattamento economico in favore del lavoratore in ragione della maggiore onerosità e penosità della prestazione lavorativa. Si configura, infatti, un danno in re ipso, da ristorare tramite una valutazione equitativa del giudice. Corte di cassazione, ordinanza 6900 del 20 marzo 2018

02 | LAVORO SUPPLEMENTARE NELLE CLAUSOLE ELASTICHE

Clausole flessibili attengono alla variazione della collocazione temporale della prestazione, a differenza delle clausole elastiche che attengono alla variazione in aumento della prestazione. Ove un lavoratore ricorra in giudizio deducendo di svolgere

regolarmente orari maggiori

rispetto a quelli concordati, ma non alleghi che tale variazione riguardi collocazioni orarie

dive

ra quelle pattuite, non può

invocare una tutela contro

l'ille

git

ità

di

una

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o